

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 24 del mese di marzo 2022 alle ore 11,00 presso gli uffici della DE VIZIA transfer S.p.A. di Pozzuoli, si sono riuniti per la

- DE VIZIA transfer S.p.A., i Sigg. Pierpaolo Figliolino, Angelo Marchitelli, Francesco Caruso e Santolo Citro
- CGIL-FP, la Sig.ra Maria Manocchio ed il Sig. Antonio Nappi,
- CISL-FIT, i Sigg. Ciro Bernardo e Raffaele Molino,
- UIL-Trasporti, i Sigg. Fabio Gigli, Salvatore Balzano e Bruno Panico,
- FIADDEL, i Sigg. Vittorio D'Albero e Massimo Quaranta,
- UGL Igiene Ambientale, il Sig. Emilio Buongiorno,
- FILAS, i Sigg. Francesco Napolitano e Mario Iannaccone

al fine di dare attuazione alla contrattazione di secondo livello a contenuto economico prevista dall'art. 2 lettera B) del vigente CCNL dei Servizi Ambientali (FISE) del 21/3/2012 per ciò che attiene al Premio Produttività (di seguito Premio) e di stabilirne le modalità, i termini e le condizioni di applicazione.

Le Parti dopo ampia articolata ed approfondita discussione, tenendo conto che:

- il tasso di assenteismo di settore per malattia è pari al 3,94%;
- il tasso di assenteismo medio registrato per l'intera UP e riferito all'anno 2021 è pari al 6,53%;
- escludendo dal conteggio i lavoratori il cui tasso di assenteismo rientra in quello di settore, il tasso di assenteismo medio dei restanti lavoratori di assesta al 14,35% (con valore massimo raggiunto del 53,96%);

al fine di disincentivare il ricorso alla malattia ed incentivare la presenza al lavoro, che consentirebbe alla Società di poter prevedere anche una più consistente programmazione di periodi feriali, per il periodo sperimentale dall'1/3/2022 al 31/12/2022, concordano di voler istituire un Premio di Produttività premiante in base alla presenza effettiva al lavoro e disincentivante nel caso di ricorso alla malattia. L'applicazione del presente accordo per gli anni 2023, 2024 e 2025 è condizionata al raggiungimento dei seguenti obbiettivi:

- a) percentuale di assenteismo per l'anno 2022 (dall'1/3 al 31/12) non superiore al 5,6;
- b) percentuale di assenteismo per l'anno 2023 non superiore al 4,9;
- c) percentuale di assenteismo per l'anno 2024 non superiore al 4,4.

Premesso che:

- il CCNL prevede, in mancanza di contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, il pagamento dell'E.G.R. (€/anno 150,00) per ciascun lavoratore, riparametrato nei casi di rapporto part-time in base alla percentuale part-time e da raggugliare al periodo di assunzione considerando
 - interamente lavorato il mese di assunzione fino al giorno 15 e non lavorato quello dal giorno 16
 - interamente lavorato il mese di licenziamento dal giorno 17 e non lavorato quello fino al giorno 16;

si conviene che, al mancato raggiungimento dell'obbiettivo di cui ai punti a), b) e c), per l'anno successivo a quello cui si riferisce il calcolo dell'assenteismo:

[Area dei firmati con varie firme autografe]

- 1) La quota del Premio di Produttività spettante verrà liquidata nel valore previsto nella tabella che segue, secondo le modalità indicate in premessa per la maturazione tenendo conto dei mesi di assunzione, con valori decrescenti in base alle ore di assenza considerate penalizzanti per

- Malattia escludendo dal conteggio i periodi di ricovero ospedaliero;
- Permessi ed Assenze Non Retribuite;
- Comunicazioni di assenze impreviste non precedentemente autorizzate non giustificate.

FASCE	GG. ASSENZA ANNUI DA	GG. ASSENZA ANNUI FINO A	ORE ASSENZA ANNUE DA	ORE ASSENZA ANNUE FINO A	PREMIO DI PRODUTTIVITA' SPETTANTE PER FASCIA
1^	0	8	0	50,64	€ 180,00 (€ 15,00 mensili)
2^	8,0001	10	37,98063	63,30	€ 100,00 (€ 8,33 mensili)
3^	11,0001	12	56,97063	75,96	€ 12,00 (€ 1,00 mensile)
4^	12,0001	999	75,96063	6323,67	€ 6,00 (€ 0,50 mensili)

- 2) L'E.G.R. contrattualmente previsto è assorbito integralmente dal Premio di Produttività di cui al punto 1).
- 3) I periodi di assenza per aspettativa di qualsiasi natura retribuita e/o non retribuita (a titolo esemplificativo e non esaustivo quella non retribuita richiesta per motivi personali, per maternità facoltativa, congedo straordinario, aspettativa e/o distacco sindacale, richiamo alle armi) non danno diritto alla maturazione mensile del Premio, secondo le stesse modalità di cui in premessa per la parte di calcolo relativa al mese interamente lavorato.
- 4) Le fasce di appartenenza verranno determinate in base al numero dei giorni/ore di assenza, in corrispondenza delle quali per ciascuna è previsto l'importo del premio spettante.
- 5) Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di scadenza di appalto dell'intera U.P. si procederà al calcolo del Premio riproporzionando tutti gli elementi di calcolo al periodo di assunzione fino alla data di cessazione. Nel caso invece di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno a seguito di parziale cessazione del contratto di appalto ovvero del singolo o singoli lavoratori, qualsiasi sia la motivazione, verrà corrisposto un importo del PDP pari ad €/mensili 6,00 (sei/00) per i mesi di servizio.
- 6) Nel caso di assunzione in corso d'anno, ai lavoratori sarà comunque riconosciuto il Premio ma tutti i riferimenti temporali indicati nel presente accordo (es.: giorni di assenza, giorni lavorati, importi del premio) saranno riparametrati ai mesi di servizio.
- 7) Per il calcolo dei mesi di servizio si fa riferimento alle modalità di cui in premessa.
- 8) Ai lavoratori affetti da malattie oncologiche certificate ovvero malattie per le quali sono necessarie terapie salvavita certificate non trova applicazione quanto stabilito dai punti da 1. a 7. ed a tali lavoratori verrà corrisposto il Premio di Produttività pari ad €/anno 150,00, secondo le modalità indicate in premessa per la maturazione tenendo conto dei mesi di assunzione.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

La Società fornirà in tempo utile, e prima della scadenza prevista per il pagamento, il prospetto di calcolo al fine di consentire la verifica dei conteggi e la corretta applicazione del presente accordo.

Il Premio determinato sarà corrisposto annualmente in un'unica soluzione con la retribuzione scadente il 31/3 o al massimo il 30/4 (mese in cui vengono conguagliate le variabili di marzo) dell'anno successivo cui si riferisce, mentre nel caso di calcolo per periodi intermedi inferiori all'anno solare il Premio verrà corrisposto nei 90/120 giorni successivi la scadenza del periodo considerato.

Gli importi o aumenti di cui al presente verbale riferiti ad istituti già previsti dalla contrattazione nazionale sono onnicomprensivi dei minori o uguali importi e valori già previsti dalla stessa ovvero saranno assorbiti, fino a concorrenza dell'importo, nel caso di aumenti previsti da quest'ultima allo stesso titolo qualora i valori risultassero pari o superiori a quelli di cui alla contrattazione aziendale di secondo livello.

Il presente accordo si applica esclusivamente al personale in forza a tempo indeterminato e nell'unità produttiva oggetto del presente accordo e non è estendibile al personale dipendente impiegato su altri appalti o unità produttive né tacitamente né ove è prevista la stessa o analoga organizzazione del lavoro/servizio né al personale assunto a tempo determinato e/o in somministrazione ai quali verrà corrisposto l'importo dell'E.G.R. contrattualmente fissato in €/mensili 12,5 per i mesi di servizio.

Le Parti concordano di rincontrarsi entro il mese di febbraio 2023 al fine di verificare gli effetti prodotti dall'applicazione del presente verbale e di concordare, indipendentemente dagli obiettivi prefissati, l'eventuale conferma di applicazione per gli anni successivi ovvero, laddove ritenuto infruttuoso, decidere di disdirne l'applicazione già dall'1/1/2023.

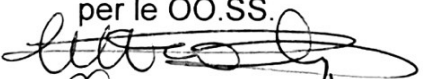
Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente per la verifica e discussione su tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, l'igiene e la sicurezza sul lavoro e la prima riunione si terrà entro i trenta giorni successivi la sottoscrizione del presente verbale.

La Società, inoltre, comunica che la differenza dell'una-tantum contrattuale erroneamente non retribuita alla scadenza della prima tranche verrà retribuita unitamente al pagamento della seconda tranche.

Le Parti si dichiarano soddisfatte dell'accordo raggiunto.

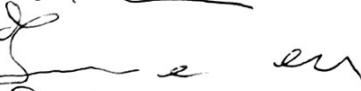
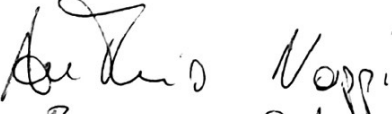
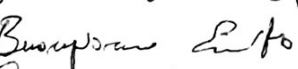
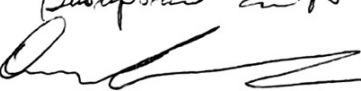
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
per le OO.SS.

per la DE VIZIA transfer S.p.A.

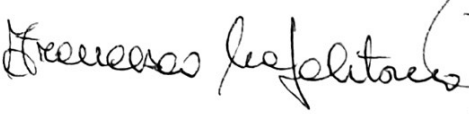

Roberto Santo

Oli Gagliardi

Bruno Poggi

Luca

Giuseppe

Antonio Noppi

Giuseppe





Francesco Infelitto